

***Parere dei Direttori della Direzione Generale e della Agenzia Sanitaria
dell'Assessorato alla Salute della Regione Emilia Romagna in ordine ai requisiti
del Direttore Sanitario e del Risk Manager delle Strutture Private Accreditate.***

Nel mese di settembre scorso e poi successivamente il Presidente Nazionale Dr. Finzi e il Segretario Nazionale per la tutela legale e sindacale Dr. Bisetto, hanno chiesto formale parere ai Direttori della Direzione Generale e della Agenzia Sanitaria dell'Assessorato alla Salute della Regione Emilia Romagna in ordine ai requisiti del Direttore Sanitario e del Risk Manager delle Strutture Private Accreditate.

In particolare il quesito era finalizzato ad ottenere formale conferma della validità anche in Regione ER, delle indicazioni contenute nel **DPCM 27 giugno 1986 n. 495600**, quale atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle Regioni in materia di requisiti delle case di cura private. A tale proposito l'art. 26 del DPCM stabilisce che il **Direttore Sanitario responsabile di Case di Cura privata** con oltre 150 posti letto, oltre a non potere esercitare funzioni di diagnosi e cura, deve possedere i seguenti requisiti:

“- anzianità di laurea di 10 anni;

- libera docenza o specializzazione in igiene e medicina preventiva o nelle altre discipline dell'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;

- almeno 7 anni di servizio presso ospedali pubblici con funzioni di vice direttore sanitario o ispettore sanitario o presso istituti universitari di igiene, di medicina preventiva, di medicina legale, di medicina sociale o cliniche di malattie infettive, oppure quale funzionario medico del Ministero della sanità o delle regioni, ufficiale sanitario o medico igienista con qualifica di dirigente presso comuni o consorzi provinciali o consorzi di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti oppure almeno 7 anni di servizio presso case di cura private.

I suddetti requisiti possono essere superati ove il medico sia in possesso di idoneità nazionale a direttore sanitario.”

Precedenti interpretazioni degli uffici regionali avevano insinuato dubbi sulla possibilità che il ruolo di Direttore Sanitario di Casa di Cura Privata potesse essere assunto anche da Medici di Area Clinica, in deroga alla normativa richiamata che, a nostro parere costituisce l'unica fonte normativa precettiva.

Con nota del 26 novembre us. i Direttori interpellati hanno chiaramente ed indiscutibilmente confermato che i requisiti di riferimento per il Direttore Sanitario di CdC accreditata sono quelli stabiliti dalla normativa nazionale con il DPCM 27 giugno 1986 n. 495600. Peraltro hanno aggiunto che tali requisiti devono essere esibiti dal Legate Rappresentante della Struttura sanitaria quali evidenze documentali nell'ambito delle verifiche di Autorizzazione e di Accreditemento, nonché in caso di controlli. E' altresì previsto che la prima richiesta di Autorizzazione indichi che la Direzione Sanitaria é affidata ad un professionista in possesso dei titoli richiesti.

Anche per la figura del **Risk Manager** i Direttori interpellati confermano la validità e la cogenza della normativa nazionale, la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)". Tale norma all'articolo 1, comma n. 539, dispone che tutte le Strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie, attivino un'adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management). Il comma n. 540, della stessa legge, modificato dall'art. 16, comma 2 della L. 24/2017, afferma che l'attività di gestione del rischio sanitario é

coordinata da personale medico dotato delle specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti, in medicina legale ovvero da personale dipendente con adeguata formazione e comprovata esperienza almeno triennale nel settore.

Anche in questo caso, spetta al Legale Rappresentante della struttura sanitaria garantire che il professionista che ricopre la funzione sia in possesso dei requisiti di legge e di produrre le relative evidenze nell'ambito delle verifiche di autorizzazione e di accreditamento e, in caso di eventuali controlli.